NORME PER LA PROMOZIONE DELL'INCLUSIONE SCOLASTICA DEGLI STUDENTI CON DISABILITA'

Art. 10

Individuazione e assegnazione delle misure di sostegno

In attuazione di quanto previsto dall'articolo 15, commi 4 e 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come sostituito dal presente decreto:

a) il dirigente scolastico, sentito il GLI e sulla base dei singoli PEI, propone al GIT la quantificazione dell'organico relativo ai posti di sostegno, diviso per ciascun grado di istruzione, inclusa la scuola dell'infanzia;

b) il GIT, in qualita' di organo tecnico, sulla base del Piano per l'inclusione, dei Profili di funzionamento, dei Piani educativi individualizzati, dei Progetti individuali ove esistenti, trasmessi dai singoli dirigenti scolastici, nonche' sentiti questi ultimi in relazione ad ogni bambina o bambino, alunna o alunno, studentessa o studente con disabilita' certificata, verifica la quantificazione delle risorse di sostegno didattico effettuata da ciascuna scuola e formula una proposta all'USR;

c) l'USR assegna le risorse nell'ambito di quelle dell'organico dell'autonomia per i posti di sostegno.

Versione in vigore dal 31 maggio 2017, non più in vigore dal 12 settembre 2019 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilita'
Estremi	Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66
Capo	IV — Progettazione e organizzazione scolastica per l'inclusione
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 16 maggio 2017

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-66-2017/art-10-individuazione-e-assegnazione-delle-misure-di-sostegno/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it